RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI REVISIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 2 DICEMBRE 1961 PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI, RIVEDUTA IL 10 NOVEMBRE 1972, FIRMATO A GINEVRA IL 23 OTTOBRE 1978, E MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 AGOSTO 1975, N. 974, CONCERNENTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE VARIETA' VEGETALI

Art. 29 (Convenzione)

Accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali

Gli Stati dell'Unione si riservano il diritto di concludere fra loro accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali, nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

Versione in vigore dal 27 novembre 1985, non più in vigore dal 30 marzo 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
Estremi	Legge 14 ottobre 1985, n. 620
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-620-1985/convenzione-art-29-accordi-particolari-per-la-protezione-dei-ritrovati-vegetali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali ·
Art. 29 (Convenzione)